

## TUTTO PRONTO PER L'INDENNITÀ € 200 / 350 PER COMMERCianti / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI

Con l'art. 33, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", è stato istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinato al riconoscimento di un'**indennità una tantum (€ 200)** al fine di sostenere il potere d'acquisto anche dei lavoratori autonomi / professionisti (analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti / pensionati) a fronte della crisi energetica e il caro prezzi in corso.

La dotazione del citato fondo è stata incrementata a € 600 milioni ad opera del DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis".

Con il DM 19.8.2022, pubblicato sulla G.U. 24.9.2022, n. 224 il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha individuato i criteri e le modalità di concessione di tale indennità.

L'art. 20, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" ha aumentato di € 150 l'indennità in esame a favore dei soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000.

L'INPS con la Circolare 26.9.2022, n. 103 ha recentemente definito le modalità operative utilizzabili da parte dei soggetti iscritti all'IVS / Gestione separata.

### SOGGETTI BENEFICIARI

L'indennità in esame è destinata a:

- lavoratori **autonomi / professionisti iscritti all'INPS**, ossia come specificato dall'INPS nella citata Circolare n. 103
  - artigiani / commercianti iscritti all'IVS;
  - coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
  - pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250/58 esercenti la pesca quale esclusiva / prevalente attività lavorativa, associati in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercenti tale attività per proprio conto, senza essere associati in cooperative o compagnie;
  - professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ivi compresi partecipanti a studi associati / società semplici.

Come chiarito dall'INPS:

- possono beneficiare dell'indennità anche i soggetti iscritti in qualità di **coadiuvanti e coadiutori** alle gestioni previdenziali degli artigiani / commercianti / coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- sono **esclusi** gli IAP iscritti alla gestione previdenziale coltivatori diretti, coloni e mezzadri per l'attività di **amministratore** in società di capitali;
- **professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) ai quali è riservato una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni;

che soddisfano le seguenti condizioni:

- **non aver fruito delle indennità** previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
- un **reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 / 20.000**.

### ISCRIZIONE ALL'ENTE DI PREVIDENZA / ASSISTENZA

In merito al requisito riguardante l'iscrizione all'INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, l'art. 2, DM 19.8.2022 specifica che per poter fruire dell'indennità in esame è necessario che i predetti soggetti al **18.5.2022** (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:

- risultare **iscritti** alla propria gestione previdenziale;
- essere titolari di **partita IVA attiva** con l'**attività lavorativa avviata**. Tale requisito non trova applicazione per i coadiuvanti / coadiutori, per i quali la verifica va effettuata in capo al titolare dell'impresa presso cui gli stesi prestano l'attività lavorativa. Per i soci di società / componenti di studi associati il requisito in esame va soddisfatto in capo alla società / studio associato;

- aver **effettuato almeno un versamento**, totale o parziale, **per la contribuzione dovuta** alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, **con competenza a decorrere dal 2020**. Tale requisito **non si applica** ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti in qualità di **coadiuvanti / coadiutori** artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

Per poter beneficiare dell'indennità in esame è necessario inoltre **non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti** alla predetta data del 18.5.2022, compresa l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016, c.d. "APE sociale".

### **REDDITO COMPLESSIVO 2001 NON SUPERIORE A € 35.000 / 20.000**


In merito al requisito della soglia reddituale di € 35.000 l'art. 4, DM 19.8.2022 specifica che



*"dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata".*

Da quanto sopra si desume quindi che va data rilevanza al **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF di cui a rigo RN1, campo 1, del mod. REDDITI 2022 al netto:**

- del reddito dell'abitazione principale (rigo RN2);
- dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (non devono essere computate le somme riconosciute dall'INPS a titolo di esonero contributivo).



### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l'indennità una tantum sono tenuti a presentare un'**apposita domanda all'INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale** che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili.

In merito ai termini / modalità di presentazione:

- i soggetti **iscritti all'INPS** devono presentare la domanda **entro il 30.11.2022**, utilizzando i consueti canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto per i cittadini e per gli Istituti di Patronato. In particolare la domanda è disponibile seguendo il percorso "*Prestazioni e servizi*" → "*Servizi*" → "*Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche*".

A tal fine l'accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta autenticato, il soggetto deve **selezionare la categoria di appartenenza** come sopra individuata;

- i soggetti **diversi dai precedenti** devono presentare la domanda **entro il 30.11.2022** alla propria Cassa previdenziale (CIPAG, Inarcassa, EPPI, CDC, ecc.) seguendo le modalità definite dalla singola Cassa.

Il soggetto iscritto contemporaneamente all'IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda **esclusivamente all'INPS**.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad **autocertificare**:

- **la sussistenza dei requisiti richiesti** sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a € 20.000 ovvero non superiore a € 20.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

- allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- indicare le **coordinate bancarie o postali** per l'accreditamento del beneficio.

#### TRATTAMENTO DELL'INDENNITÀ SPETTANTE

Come sopra accennato, l'indennità spettante ammonta a:

- **€ 200** per i soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a € 20.000;
- **€ 350** per i soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000. Tale

somma:

- **non costituisce reddito** né ai **fini fiscali** né ai fini della corresponsione di **prestazioni previdenziali ed assistenziali** ai sensi del TUIR;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta **una sola volta** all'avente diritto.

#### EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ E MONITORAGGIO DELLE RISORSE DISPONIBILI

L'INPS / Ente previdenziale, verificata la regolarità della domanda presentata, **provvede ad erogare l'indennità sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive**. In particolare:

- l'indennità è erogata **in ragione dell'ordine cronologico** delle domande presentate e accolte;
- è previsto il **monitoraggio, con cadenza settimanale**, da parte del Ministero del Lavoro **delle domande presentate e di quelle ammesse a pagamento**.

Nel momento in cui risulti in procinto il verificarsi di scostamenti rispetto al fondo stanziato (€ 600 milioni), il Ministero del Lavoro inoltra immediata comunicazione all'INPS / Ente previdenziale sulle risorse residue affinché non siano adottati provvedimenti concessori.